

STATUTO

Art. 1

Istituzione

E' istituita con sede sociale a Roma l'Associazione culturale denominata "Arte in memoria"

Art.2

Finalità

"Arte in memoria" è un'Associazione senza fini di lucro. Essa si propone di accrescere la consapevolezza del passato e l'elaborazione della memoria attraverso l'arte, l'architettura e la cultura storica.

Art. 3

Compiti

L'Associazione ha come compito principale quello di rendere vivi e attuali la storia e la memoria visualizzando "le sfide che l'analisi del passato pone al presente".

Per raggiungere tale scopo "Arte in Memoria"

- organizza manifestazioni artistiche per ricordare luoghi ed eventi significativi della memoria pubblica; favorisce e promuove linguaggi artistici e architettonici decisamente innovativi rispetto a quelli tradizionali e accademici, capaci di stimolare la riflessione e la elaborazione individuali anziché delegarli a monumenti e riti celebrativi;
- promuove incontri ed iniziative culturali per accrescere la conoscenza e la responsabilità individuali e collettive contro ogni forma di intolleranza e di razzismo, per i diritti delle minoranze e la difesa della diversità;
- sollecita attività di ricerca e di divulgazione rivolte in modo particolare alle giovani generazioni;

- prevede incontri, collaborazioni e iniziative con memoriali, musei e altre istituzioni internazionali;
- prevede la pubblicazione di cataloghi di mostre, siti web e quanto atto a divulgare le proprie e le altrui iniziative su temi congrui alle proprie finalità;
- promuove e supporta corsi di formazione nelle scuole in preparazione del Giorno della Memoria;
- bandisce concorsi di idee e attiva borse di studio su tematiche attinenti alle proprie finalità.

Art. 4

Soci

Fanno parte dell'Associazione i Soci fondatori e possono aderire tutti coloro che ne condividono gli scopi e i compiti.

L'ammissione dei nuovi soci deve essere valutata e approvata dal Comitato Esecutivo.

Tutti i soci sono tenuti a versare una quota associativa il cui importo sarà stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 5

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- i Revisori dei conti

Le cariche sociali sono gratuite

Art. 6

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno per esaminare e proporre i programmi e le attività culturali dell'Associazione. Approva i bilanci, elegge il Presidente e il Comitato esecutivo, designa i Revisori dei conti.

Art. 7

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto di 5 membri, tra cui il Presidente. I membri durano in carica tre anni e nel corso della prima riunione nominano il Segretario e il Tesoriere. Il Comitato elabora la programmazione delle attività e cura la realizzazione dei programmi deliberati dall'Assemblea; cura la gestione finanziaria e redige il bilancio. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 3 membri.

Art. 8

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, dura in carica tre anni, convoca l'Assemblea e il Comitato esecutivo fissando l'ordine del giorno e lo presiede. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere che partecipano alle riunioni del Comitato.

Art. 9

Revisori dei conti

E' composto da tre membri designati dall'Assemblea dei soci e opera in conformità alle norme del Codice civile.

Art. 10

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali nonché da donazioni, sponsorizzazioni, finanziamenti pubblici ed altre forme di sostegno volontario

Art. 11

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme in materia.